



**ORIGINALE**

Mod\_fdgc\_1\_21

DIPARTIMENTO/AREA: **AREA RISORSE UMANE**

SERVIZIO: **DISCIPLINA, PREROGATIVE E RELAZIONI SINDACALI**

**Proposta al Consiglio**

ASSESSORATO: **SINDACO**

SG: 275 del 10/06/2025

DGC: 308 del 05/06/2025

Cod. allegati: //

Proposta di deliberazione prot. n° 04 del 05/06/2025

**REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DI GIUNTA COMUNALE - DELIB. N° 265**

**OGGETTO:** PROPOSTA AL CONSIGLIO: Variazione al bilancio di previsione 2025-2027 annualità 2025 mediante applicazione di quote vincolate del risultato di amministrazione 2024, per l'importo complessivo di € 89.646.54 per il rimborso delle differenze stipendiali all'ex dipendente OMISSIS, avente diritto alla "restitutio in integrum". Adozione ai sensi dell'art. 175, comma 5, del TUEL, dei provvedimenti resi necessari dalla mancata ratifica nei termini della DGC n. 93 del 25/03/2025.

Il giorno 12/06/2025, in modalità mista (Presenza/Videoconferenza), convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta comunale. Si dà atto che sono presenti i seguenti n° Nove Amministratori in carica:

**SINDACO:**

*Gaetano MANFREDI*

P	A
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**ASSESSORI(\*):**

*Laura LIETO*  
(Vicesindaco)

P	A
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

*Pier Paolo BARETTA*

P	A
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

*Antonio DE IESU*

P	A
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

*Teresa ARMATO*

P	A
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

*Edoardo COSENZA*

P	A
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

*Vincenzo SANTAGADA*

P	A
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

**P A**

*Maura STRIANO*

P	A
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

*Emanuela FERRANTE*

P	A
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

*Luca FELLA TRAPANESE*

P	A
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

*Chiara MARCIANI*

P	A
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

(\*): I nominativi degli Assessori (escluso il Vicesindaco) sono riportati in ordine di anzianità anagrafica.

Assume la Presidenza: *Sindaco Gaetano Manfredi*

Assiste il Segretario del Comune: *Monica Cinque*

Il Funzionario titolare di incarico  
di elevata qualificazione

**IL PRESIDENTE**

Constatato il numero legale, invita la Giunta a trattare l'argomento segnato in oggetto.

**LA GIUNTA, su proposta del Sindaco****Premesso che:**

- ^ in data 25/03/2025 la Giunta Comunale ha approvato la deliberazione n. 93 avente ad oggetto "Variazione al bilancio di previsione 2025-2027 annualità 2025 mediante applicazione di quote vincolate del risultato di amministrazione 2024, disposta con i poteri del Consiglio ai sensi dell' art. 42, comma 4 e 175 comma 3 del D. Lgs. n.267/2000, per l'importo complessivo di € 88.545,42 per il rimborso delle differenze stipendiali all'ex dipendente [REDACTED], avente diritto alla "restitutio in integrum";

**considerato che:**

- ^ ai sensi dell'art. 175, comma 4, del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 le variazioni adottate dall'Organo esecutivo in via d'urgenza devono essere ratificate, a pena di decadenza, dal Consiglio Comunale entro i 60 giorni seguenti e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine;
- ^ la variazione al bilancio apportata con la citata deliberazione della Giunta comunale n. 93 del 25/03/2025 non è stata ratificata entro i termini stabiliti dalla normativa, in quanto, ancorché sottoposta all'Esame del Consiglio comunale convocato nel termine previsto non è stata ratificata per mancanza del numero legale;

**rilevato che:**

- ^ con nota di contestazione n. 1470 del 26/11/2010 era stato instaurato un procedimento disciplinare nei confronti del sig. [REDACTED] per fatti connessi al p.p. RGNR 63348/10;
- ^ che in seguito all'acquisizione della nota n. 64544 del 16/12/2010, con la quale il Servizio Autonomo Avvocatura trasmetteva copia del decreto di giudizio immediato emesso nei confronti del dipendente Sig. [REDACTED] dal GIP del Tribunale di Napoli dr.ssa Amelia Primavera, il Dirigente del Servizio Disciplina p.t. provvedeva a riformulare la contestazione disciplinare nei confronti del suddetto dipendente;
- ^ che nell'ambito del suddetto procedimento penale il sig. [REDACTED] risultava imputato per reati di cui agli articoli 81, 110, 319, 319bis, 416, 640, 468, 476, 479, 482 del c.p.;
- ^ il procedimento disciplinare di cui sopra è rimasto sospeso fino all'esito di quello penale ai sensi dell'art. 55ter del D.Lgs. n. 165/2001;
- ^ con decreto dirigenziale n. 85 del 27/09/2010 a firma del dirigente del Servizio Disciplina p.t. il sig. [REDACTED] è stato sospeso dal Servizio ai sensi dell'art. 5 comma 1 del CCNL allora vigente in quanto destinatario di un provvedimento restrittivo della libertà personale;
- ^ in data 01/02/2012 il sig. [REDACTED] ha presentato istanza di riammissione in servizio, acquisita in pari data al PG n. 87629, rappresentando che la misura degli arresti domiciliari nei suoi confronti era stata, in data 01.12.2011, sostituita, dal Tribunale di Napoli IV sez., con quella meno afflittiva dell'obbligo di dimora presso il Comune di Napoli;
- ^ in data 26/03/2012, PG n. 256733, il sig. [REDACTED] ha rinnovato la richiesta di riammissione in servizio in quanto cessate, nei propri confronti, le misure restrittive della libertà personale;
- ^ il dirigente p.t. del Servizio Disciplina, visto il parere reso dal Servizio Autonomo Avvocatura PG/2012/347349 del 26/04/2012 e il Parere reso dal Segretario Generale PG/366193 del 03/05/2012, condiviso dal Direttore Generale giusta nota PG/400978 del 15/05/2012, con D.D. n. 45 del 20/06/2012, ha disposto di mantenere ferma la sospensione cautelare dal servizio con privazione della retribuzione nei confronti del sig. [REDACTED], mutandone tuttavia il titolo ai sensi dell'art. 5 comma 3 dell'allora vigente CCNL a decorrere dal 08/03/2012;

- ▲ decorsi 5 anni dalla sospensione cautelare, attesa la gravità dei capi di imputazione e le ricadute negative subite dall'Ente, il Coordinatore del Servizio Autonomo Personale ha disposto, con Disposizione Dirigenziale n. 54 del 21/10/2015, la sospensione cautelare dal servizio con privazione della retribuzione nei confronti del dipendente [REDACTED], ai sensi dell'allora vigente art. 5 comma 10, senza soluzione di continuità con la disposizione n. 45 del 20/06/2012;
- ▲ con Disposizione Dirigenziale n. 48 del 17/05/2016, a firma del Coordinatore del Servizio Autonomo Personale è stata disposta la presa d'atto del dispositivo di sentenza di primo grado del p.p. RGNR 63348/10, con la quale il dipendente [REDACTED] era stato condannato alla pena di anni 4 di reclusione ed interdetto dai pubblici uffici per la durata di 5 anni;
- ▲ con la medesima disposizione di cui al punto che precede è stata confermata, nei confronti del sig. [REDACTED], la sospensione cautelare dal servizio con privazione della retribuzione ai sensi dell'art. 5 comma 10 dell'allora vigente CCNL già stabilita in precedenza con Disposizione Dirigenziale n. 54 del 21/10/2015 che, pertanto, continuava a produrre i suoi effetti;
- ▲ In data 31/01/2017 il dipendente [REDACTED] è stato collocato a riposo per sopraggiunti limiti di età;
- ▲ In data 04/10/2023 il Servizio Difesa Giuridica Contenzioso Civile e Penale ha trasmesso, tra gli altri, al Servizio Disciplina Prerogative e Relazioni Sindacali, con nota n. 795579 del 04/10/2023 la Sentenza della Corte d'Appello di Napoli I sezione penale del 29/06/2023 con la quale il dipendente era stato condannato per il reato di cui all'art. 318 c.p., così riqualificando, in secondo grado, l'imputazione di cui all'art. 319 c.p., e, nel contempo, assolvendolo per tutte le altre contestazioni per le quali il dipendente aveva riportato condanna in primo grado "per non aver commesso il fatto" e revocando l'interdizione dai pubblici uffici per anni 5;
- ▲ In data 08/07/2024 il Servizio Difesa Giuridica Contenzioso Civile e Penale ha comunicato, con nota n. 611169, al Servizio Disciplina Prerogative e Relazioni Sindacali di aver appreso, tramite i servizi telematici del Ministero della Giustizia, che la Corte di Cassazione – sesta sezione penale – in data 04/07/2024 ha annullato senza rinvio la sentenza emessa in data 29/06/2023 dalla Corte d'Appello di Napoli I sezione penale, per gli effetti prosciogliendo con formula "perché il fatto non sussiste", il dipendente [REDACTED] dall'unica contestazione di reato che residuava a suo carico (art. 318 c.p., così riqualificata in appello l'originaria imputazione di cui all'art. 319c.p.) e rammentando che l'imputato aveva rinunciato alla prescrizione già durante il secondo grado;
- ▲ con nota n. 752292 del 05/09/2024 del Servizio Difesa Giuridica Contenzioso Civile e Penale è stato comunicato allo scrivente Servizio che la sentenza emessa dalla Corte di Cassazione, di cui al punto che precede, era stata depositata con il numero 2024-033012 ma non era visionabile on-line ed etichettata come "in fase valutazione oscuramento";
- ▲ con nota n. 771694 del 11/09/2024 l'UPD ha provveduto a chiedere alla Corte di Cassazione – VI Sezione Penale – la succitata sentenza;
- ▲ in data 12/09/2024 la Corte di Cassazione ha riscontrato a mezzo PEC la nota n. 771694 del 11/09/2024 allegando la sentenza richiesta;
- ▲ l'art. 13 comma 1 lett. i) del Decreto Legislativo n. 75/2017 prevede che *"La cessazione del rapporto di lavoro estingue il procedimento disciplinare salvo che per l'infrazione commessa sia prevista la sanzione del licenziamento o comunque sia stata disposta la sospensione cautelare dal servizio. In tal caso le determinazioni conclusive sono assunte ai fini degli effetti giuridici ed economici non preclusi dalla cessazione del rapporto di lavoro."*;
- ▲ l'art 653, comma 1 del codice procedura penale testualmente recita: *"La sentenza penale irrevocabile di assoluzione pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato nel giudizio per responsabilità disciplinare davanti alle pubbliche autorità quanto*

*all'accertamento che il fatto non sussiste o non costituisce illecito penale ovvero che l'imputato non lo ha commesso";*

- ▲ la predetta norma è ostativa ad una diversa valutazione dei fatti in senso disciplinare soltanto quando, in sede penale, abbia avuto luogo un proscioglimento con formula piena, e cioè quando la sentenza, valutando come inesistenti i profili fattuali o la fattispecie soggettiva dell'illecito, recida alla base ogni possibile ulteriore utilizzazione degli elementi così valutati;
- ▲ il Dirigente del Servizio Disciplina, Prerogative e Relazioni Sindacali, tenuto conto delle norme sopracitate, con disposizione dirigenziale n. 31 del 30/09/2024, ha provveduto all'archiviazione del procedimento disciplinare in capo all'ex dipendente [REDACTED];

**Considerato che:**

- ▲ nell'ambito del procedimento disciplinare il sig. [REDACTED] è stato sospeso dal servizio ininterrottamente in via cautelare, nelle modalità specificate in premessa, dal 22/09/2010 fino al collocamento a riposo decorrente dal 01/02/2017;
- ▲ nella fattispecie *de qua* trova applicazione l'art. 61 comma 8 del C.C.N.L. "Funzioni Locali" 2016-2018 il quale recita *"nel caso di sentenza penale definitiva di assoluzione o di proscioglimento, pronunciata con la formula "il fatto non sussiste" o "l'imputato non lo ha commesso" oppure "non costituisce illecito penale" o altra formulazione analoga, quanto corrisposto, durante il periodo di sospensione cautelare, a titolo di indennità, verrà conguagliato con quanto dovuto al dipendente se fosse rimasto in servizio, escluse le indennità o i compensi connessi alla presenza in servizio, o a prestazioni di carattere straordinario. Ove il procedimento disciplinare riprenda, ai sensi dell'art. 62, comma 2, secondo periodo, il conguaglio dovrà tener conto delle sanzioni eventualmente applicate"*;
- ▲ il procedimento penale a carico del dipendente si è concluso con l'assoluzione con formula piena;
- ▲ che per il periodo compreso tra il 22/09/2010 e il 07/03/2012 il dipendente è stato destinatario di sospensione cautelare dal servizio "obbligatoria" in costanza di misure restrittive della libertà personale emesse dall'autorità giudiziaria nei suoi confronti;
- ▲ tenuto conto di quanto evidenziato ai punti precedenti, trovino applicazione le condizioni contrattuali di cui all'art. 61, comma 8, come sopra richiamato e che l'ex dipendente abbia, pertanto, diritto alla c.d. *"restitutio in integrum"* per il periodo di sospensione patita dal 08/03/2012 al 31/01/2017;
- ▲ con nota PG/2024/1033411 del 28/11/2024 il Servizio Amministrazione Economica Risorse Umane ha comunicato al Servizio Disciplina, Prerogative e Relazioni sindacali l'importo spettante a titolo di differenze stipendiali, tra quanto percepito dal sig. [REDACTED] a titolo di assegno alimentare e quanto spettante nel caso in cui non avesse patito la sospensione cautelare per i periodi sopra specificati, quantificato in € 67.315,62 oltre oneri riflessi ed IRAP ammontanti rispettivamente ad € 15.507,97 e € 5.721,83, per un importo complessivo di € 88.545,42;
- ▲ da un successivo ricalcolo effettuato dopo l'approvazione, in data 25/03/2025, della delibera di Giunta Comunale n. 93 l'importo spettante a titolo di differenze stipendiali, tra quanto percepito dal sig. [REDACTED] a titolo di assegno alimentare e quanto spettante nel caso in cui non avesse patito la sospensione cautelare per i periodi sopra specificati, è stato quantificato in € 66.373,77 oltre oneri riflessi ed IRAP ammontanti rispettivamente ad € 17.631,00 e € 5.641,77, per un importo complessivo di € 89.646,54;
- ▲ tali importi corrispondono ai periodi di sospensione come di seguito dettagliati:

IL SEGRETARIO GENERALE  
Monica Cinque



Giorni di sospensione per anno con riferimento ai quali sussiste il diritto alla "restitutio in integrum"		Importo complessivo suddiviso per anno	Differenza Lorda da erogare	Oneri carico Ente	Irap
Anno 2012	299	€ 15.369,85	€ 11.379,45	€ 3.023,15	€ 967,25
Anno 2013	365	€ 18.326,53	€ 13.568,84	€ 3.604,34	€ 1.153,35
Anno 2014	365	€ 18.215,57	€ 13.486,76	€ 3.582,44	€ 1.146,37
Anno 2015	365	€ 18.215,57	€ 13.486,76	€ 3.582,44	€ 1.146,37
Anno 2016	365	€ 18.215,57	€ 13.486,76	€ 3.582,44	€ 1.146,37
Anno 2017	31	€ 1.303,44	€ 965,20	€ 256,20	€ 82,04
<b>GIORNI TOTALI DI SOSPENSIONE</b>		<b>1790</b>	<b>€ 66.373,77</b>	<b>€ 17.631,00</b>	<b>€ 5.641,77</b>

#### Rilevato che:

- annualmente, per tutti i dipendenti sottoposti a sospensione cautelare, vengono accantonate sul cap. 7920 le somme corrispondenti alle differenze tra l'assegno alimentare e quanto spettante ai dipendenti stessi se fossero rimasti in servizio;
- le somme di cui al punto precedente, per la loro natura di passività potenziali, laddove si verificassero le condizioni previste dall'art. 61 del vigente CCNL Comparto Funzioni Locali, devono confluire nell'avanzo accantonato, alimentando lo specifico "fondo per l'accantonamento delle differenze stipendiali dei dipendenti sospesi";
- in base al nuovo principio contabile della competenza finanziaria potenziata, le obbligazioni passive sono registrate solo quando sono perfezionate e l'impegno che ne consegue va imputato all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza;

**Ritenuto che** siano sussistenti i presupposti per disporre l'utilizzo di parte dell'avanzo vincolato relativo agli anni precedenti e variare il bilancio di previsione 2025-2027 annualità 2025 sia in termini di competenza che di cassa.

**Rilevato che** con la deliberazione di Giunta Comunale n. 93 del 25/03/2025 era stata approvata ai sensi dell'art. 42, comma 4, e 175, comma 3, del D.Lgs. 267/2000 la variazione di bilancio 2025-2027 annualità 2025, sia in termini di competenza che di cassa ai sensi dell'art. 166 comma quater del D.Lgs. 267/2000, al fine di consentire la "restitutio in integrum" all'ex dipendente [REDACTED], della somma complessiva di euro 88.545,42, nel modo seguente:

#### PARTE ENTRATA

- Incrementare quota dell'avanzo vincolato dell'annualità 2025 per l'importo di euro 89.646,54 relativo alle somme accantonate annualità 2012-2013-2014-2016-2017 per differenze stipendiali accantonate per dipendenti sottoposti a sospensione cautelare (da capitolo 7920/1);

#### PARTE SPESA

- Applicare quota di avanzo accantonato 2012-2013-2014-2016-2017 per euro 89.646,54:
  - incrementando lo stanziamento del codice di bilancio 01.10- 1.09.01 01.001 di euro 66.373,77 per le differenze stipendiali annualità 2012-2013-2014-2016-2017 (cap. 7920-...capitolo n.i.);
  - incrementando lo stanziamento del codice di bilancio 01.11- 1.01.02 01.001 di euro 17.631,00 per oneri contributivi 2012-2013-2014-2016-2017 (Cap. 7920-...capitolo n.i.);
  - incrementando lo stanziamento del codice di bilancio 01.11- 1.02.01 01.001 di euro 5.641,77 per IRAP annualità 2012-2013-2014-2016-2017 (Cap. 7920-...capitolo n.i.)

#### Rilevato altresì che

IL SEGRETARIO GENERALE  
Maurizio C...

- in conseguenza della suddetta variazione, successivamente non ratificata, con determina n. 1038 n. 1 del 28/04/2025, sono stati assunti gli impegni di spesa per il rimborso delle differenze stipendiali al dipendente interessato nonché dei relativi oneri contributivi ed Irap;
- con successivo atto di liquidazione n. 1910 del 12/05/2025, a firma del dirigente del Servizio Disciplina Prerogative e Relazioni Sindacali, è stata disposta la liquidazione delle suddette somme a titolo di differenze stipendiali, oneri contributivi ed Irap;

**Considerato** che occorre dare corso con la richiesta celerità alla erogazione delle somme dovute, al fine di scongiurare aggravii per l'Ente;

**Tenuto conto** del succitato ricalcolo con il quale gli importi spettanti al dipendente sono stati quantificati in € 66.373,77 oltre oneri riflessi ed IRAP ammontanti rispettivamente ad € 17.631,00 e € 5.641,77, per un importo complessivo di € 89.646,54

**Visto** l'art. 175, comma 5, del TUEL che dispone quanto segue: *“in caso di mancata o parziale ratifica del provvedimento di variazione adottato dall'organo esecutivo, l'organo consiliare è tenuto ad adottare nei successivi trenta giorni e, comunque, sempre entro il 31 dicembre dell'esercizio in corso, i provvedimenti ritenuti necessari nei riguardi dei rapporti eventualmente sorti sulla base della deliberazione non ratificata”*;

**Vista** la deliberazione di C.C. n. 6 del 29/01/2025 con cui è stato approvato il bilancio di previsione 2025/2027;

**Vista** la deliberazione di C.C. n. 33 del 26/05/2025 con cui è stato approvato il Rendiconto della Gestione 2024;

**Valutata** l'urgenza di proporre al Consiglio la presente variazione al bilancio che, a seguito dell'approvazione della DGC n. 93 del 25/03/2025, ha già prodotto successivi effetti che è necessario fare salvi;

**Ritenuto**, pertanto, che ricorrono i motivi di urgenza per dichiarare, con separata votazione, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000;

*La parte narrativa, i fatti, gli atti citati, le dichiarazioni, ivi comprese, sono vere e fondate e quindi redatte dal dirigente del Servizio sotto la propria responsabilità tecnica, per cui sotto tale profilo, lo stesso qui di seguito sottoscrive.*

**Il Dirigente del Servizio Disciplina,  
Prerogative e Relazioni Sindacali**

*Caterina Iorio*



Con voti UNANIMI,

**DELIBERA**

**PROPORRE AL CONSIGLIO:**

- 1) approvare la seguente variazione del bilancio di previsione 2025/2027, per l'annualità 2025 (competenza e cassa):

PARTE ENTRATA

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
*Monica Cigaro*



- Incrementare quota dell'avanzo vincolato dell'annualità 2025 per l'importo di euro 89.646,54 relativo alle somme accantonate annualità 2012-2013-2014-2016-2017 per differenze stipendiali accantonate per dipendenti sottoposti a sospensione cautelare (da capitolo 7920/1);

## PARTE SPESA

- ▲ Applicare quota di avanzo vincolato 2012-2013-2014-2016-2017 per euro 89.646,54:
- incrementando lo stanziamento del codice di bilancio 01.10- 1.09.01 01.001 di euro 66.373,77 per le differenze stipendiali annualità 2012-2013-2014-2016-2017 (cap. 7920-...capitolo n.i.);
  - incrementando lo stanziamento del codice di bilancio 01.11- 1.01.02 01.001 di euro 17.631,00 per oneri contributivi 2012-2013-2014-2016-2017 (Cap. 7920-...capitolo n.i.);
  - incrementando lo stanziamento del codice di bilancio 01.11- 1.02.01 01.001 di euro 5.641,77 per IRAP annualità 2012-2013-2014-2016-2017 (Cap. 7920-...capitolo n.i.);

2) fare salvi gli effetti prodotti dalla variazione di bilancio adottata con la deliberazione di Giunta comunale n. 93 del 25/03/2025 e le obbligazioni assunte a seguito dell'adozione della medesima deliberazione.

- ☐ (\*\*) Adottare il presente provvedimento con l'emendamento riportato nell'intercalare allegato;
- ☐ (\*\*) Con separata votazione, sempre con voti UNANIMI, dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile per l'urgenza ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000;

(\*\*): La casella sarà barrata a cura della Segreteria Generale solo ove ricorra l'ipotesi indicata.

**Il Sindaco**  
**Gaetano Manfredi**

**Il Dirigente Servizio Disciplina,  
Prerogative e Relazioni Sindacali**

Caterina Lorio

Visto

**Il Responsabile di Area**

Giuseppina Silvi

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
**Monica Casque**

.....



Parere di regolarità contabile ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, Proposta di Delibera n. 4 del 05/06/2025, Servizio Disciplina Prerogative e Relazioni Sindacali, avente ad oggetto: "PROPOSTA AL CONSIGLIO - Variazione al bilancio di previsione 2025-2027 annualità 2025 mediante applicazione di quote vincolate del risultato di amministrazione 2024, disposta con i poteri del Consiglio ai sensi dell'art. 42, comma 4 e 175 comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000, per l'importo complessivo di euro 89.646,54 per il rimborso delle differenze stipendiali all'ex dipendente Medici Fernando, matr. 44514, avente diritto alla "restitutio in integrum" – adozione ai sensi dell'art. 175 comma 5 del TUEL, dei provvedimenti necessari alla mancata ratifica nei termini della Dgc 93 del 25/03/2025".

La proposta in esame propone di approvare: **Variazione al Bilancio di previsione 2025/2027 – esercizio 2025 per l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione vincolato.**

L'art. 1, commi 897-898, della Legge 145/2018, fissa limiti all'applicazione in bilancio del risultato di amministrazione vincolato, accantonato, destinato. Per quanto al Comune di Napoli questo limite, a seguito del risultato di amministrazione al 31.12.2024, è fissato per **€ 227.870.940,1 di cui:**

- **52.422.043,21 €** pari all'importo indicato alla lettera A) del prospetto riguardante il risultato di amministrazione al 31.12.2024 al netto della quota minima obbligatoria accantonata nel risultato di amministrazione per il Fondo Crediti Dubbia Esigibilità e del Fondo Anticipazione Liquidità;
- **175.448.896,89 €** pari all'importo del disavanzo da recuperare iscritto nel primo esercizio nel Bilancio di Previsione 2025/2027.

**Ai fini del rispetto di richiamato limite, si dà atto della seguente situazione:**

**che rientra nell'importo massimo applicabile.**

Totale applicato nel bilancio di previsione 2025, rilevante ex art. 1 commi 897/898 legge 145/2018	31.511.947,28€
Avanzo applicato con successive variazioni *	84.836.625,94€
Avanzo applicato con la presente proposta di variazione	89.646,54 €
TOTALE APPLICATO AGGIORNATO	<u>116.438.219,76 €</u>

\*L'ammontare della voce "avanzo applicato con successive variazioni" è stato rettificato in ragione della mancata ratifica delle seguenti delibere di Giunta per applicazione avanzo GCP/2025/93 – 98 – 101 – 105 – 107 – 108 – 110- 121 – 124 – 128 – 129 – 136.

**Tutto ciò premesso e considerato, si esprime parere di regolarità contabile favorevole.**

Il Ragioniere Generale

Dott.ssa Claudia Gargiulo

*Claudia Gargiulo*

*10/6/25*

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PROT. N. 04 DEL 05/06/2025  
SERVIZIO DISCIPLINA, PREROGATIVE E RELAZIONI SINDACALI  
PERVENUTA ALLA SEGRETERIA GENERALE IN DATA 10/06/2025

**SG 275 – Proposta al Consiglio comunale di variazione di bilancio - annualità 2025 – per l'importo complessivo di € 89.646,54 mediante applicazione di quote vincolate del risultato di amministrazione 2024, per il rimborso delle differenze stipendiali in favore di un ex dipendente avente diritto alla “restitutio in integrum”.**

#### OSSERVAZIONI DEL SEGRETARIO GENERALE

Con la proposta deliberativa in esame si intende proporre al Consiglio comunale di variare il bilancio di previsione 2025/2027 – annualità 2025 – per l'importo complessivo di € 89.646,54 mediante applicazione in bilancio di una quota dell'avanzo vincolato di amministrazione, al fine di procedere al rimborso delle differenze stipendiali in favore di un ex dipendente avente diritto alla “restitutio in integrum”.

Si intende, inoltre, proporre al Consiglio di fare salvi gli effetti prodotti dalla variazione di bilancio approvata dalla Giunta con i poteri del Consiglio comunale con deliberazione n. 93/2025 e non ratificata nel termine di 60 giorni previsto dall'art. 175 comma 4 TUEL, nonché le obbligazioni assunte a seguito dell'adozione della medesima deliberazione.

#### • ATTESTAZIONI DELLA DIRIGENZA RICAVABILI DALLE PREMESSE

Dalla parte narrativa emerge come la variazione di bilancio che si propone al Consiglio sia, invero, già stata approvata, in via d'urgenza, dalla Giunta con deliberazione n. 93/2025 al fine di procedere al rimborso delle differenze stipendiali in favore di un ex dipendente avente diritto alla “restitutio in integrum”. Tuttavia, tale variazione non è stata ratificata nel termine di 60 giorni indicato dall'art. 175, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 in quanto la seduta del Consiglio comunale del 23/05/2025, al cui ordine del giorno era stata iscritta per la ratifica, si è conclusa prima della discussione della stessa per sopravvenuta mancanza del numero legale.

Nel dettaglio, a carico del dipendente in questione veniva instaurato un procedimento disciplinare per i fatti connessi al procedimento penale n. 63348/10 R.G.N.R., nell'ambito del quale il predetto rivestiva la qualità di imputato per i delitti di cui agli articoli 319, 319bis, 416, 640, 468, 476, 479, 482 del codice penale; per gli stessi fatti, veniva attinto da ordinanza di custodia cautelare, che gli applicava la misura degli arresti domiciliari, sostituita, poi, con quella dell'obbligo di dimora nel Comune di Napoli, infine, cessata. Inoltre, in ragione della sottoposizione a misura cautelare e per la gravità dei fatti per cui era sotto processo, oltre che per le ricadute negative subite dall'Ente, il dipendente veniva sospeso dal Servizio, a vario titolo, con privazione della retribuzione dal 22/09/2010 fino al collocamento a riposo, decorrente dal 01/02/2017, per sopraggiunti limiti di età.

Nelle more della pendenza del suddetto procedimento penale, quello disciplinare rimaneva sospeso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 55ter del D.Lgs. n. 165/2001. Assolto con formula piena, è sorto in capo al dipendente il diritto alla “restitutio in integrum”, ai sensi degli artt. 13 comma 1 lett. i) D.Lgs. n. 75/2017 e 653, comma 1, codice procedura penale.

In tal senso, si è provveduto, quindi, all'archiviazione del procedimento disciplinare sorto a carico dell'ex dipendente, impedendo il proscioglimento con formula piena ottenuto nel giudizio di cognizione una diversa valutazione dei fatti in capo al Dirigente del Servizio Disciplina, Prerogative e Relazioni Sindacali.

Rappresenta la dirigenza che, a seguito della approvazione della d.G.C. n. 93/2025, “*sono stati assunti gli impegni di spesa per il rimborso delle differenze stipendiali al dipendente interessato nonché dei relativi oneri contributivi ed Irap*” e che “*è stata disposta la liquidazione delle suddette somme a titolo di differenze stipendiali, oneri contributivi ed Irap*”.

Inoltre, si rappresenta anche che l'importo indicato nella d.G.C. 93/2025 (88.545,42), all'esito di un successivo ricalcolo effettuato dopo l'approvazione di quest'ultima, è stato quantificato in € 89.646,54.

- PARERI EX ART. 49, COMMA 1, DEL D. LGS. N. 267/2000

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA: *favorevole*

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE: *favorevole*

Il Ragioniere Generale rappresenta che il totale del risultato di amministrazione vincolato applicato, comprensivo di quello applicato con la proposta in analisi, *“rientra nell'importo massimo applicabile”*.

- QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

Le variazioni di bilancio di competenza del Consiglio comunale possono essere adottate dall'Organo esecutivo *“in via d'urgenza opportunamente motivata, salvo ratifica, a pena di decadenza, da parte dell'organo consiliare entro i sessanta giorni seguenti”*, come previsto dagli artt. 42, comma 4, e 175, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000.

Ai sensi dell'art. 175, comma 5, del D. Lgs. 267/2000, *“In caso di mancata o parziale ratifica del provvedimento di variazione adottato dall'organo esecutivo, l'organo consiliare è tenuto ad adottare nei successivi trenta giorni, e comunque sempre entro il 31 dicembre dell'esercizio in corso, i provvedimenti ritenuti necessari nei riguardi dei rapporti eventualmente sorti sulla base della deliberazione non ratificata.”*.

Inoltre, si richiamano, sul punto, i commi 897 e 898 dell'art. 1 L. n. 145/2018, che fissano i limiti all'applicazione in bilancio del risultato di amministrazione vincolato.

- PRONUNCE DELLA GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA/CONTABILE O DELL'ANAC DI INTERESSE CON RIFERIMENTO AL CONTENUTO DELLA PROPOSTA DELIBERATIVA

Con riferimento alla mancata ratifica di variazioni di bilancio adottate dalla Giunta per l'urgenza, determinata dalla decorrenza del tempo fissato dall'art. 175, comma 4, del TUEL, non si registra un consolidato ed un univoco orientamento della Corte dei Conti.

La sezione regionale della Calabria ha ritenuto, ad esempio, con deliberazione n. 38/2010, che *“la relativa obbligazione non sembra ricadere in nessuna delle fattispecie di “debito fuori bilancio”, tassativamente regolate dalla legge e precisamente dagli artt. 191, 193 e 194 del d.lgs n.267/2000. [...] Appare infine opportuno che l'Organo consiliare, su proposta dell'Organo esecutivo, adotti [...] i provvedimenti ritenuti necessari nei riguardi dei rapporti eventualmente sorti sulla base della deliberazione di variazione [...] decaduta.”*.

La sezione regionale della Liguria ha ritenuto, con deliberazione n. 78/2010, che *“a salvaguardia precipua dei terzi in buona fede, il Consiglio comunale, in caso di mancata ratifica, nei trenta giorni successivi e comunque entro il 31 dicembre dell'esercizio in corso, sia tenuto ad adottare i provvedimenti necessari nei riguardi dei rapporti eventualmente sorti sulla base della deliberazione non adottata, nei contenuti e con le modalità che, rientrando nell'autonomia e discrezionalità dell'organo comunale competente, riterrà più opportuni”*.

La sezione regionale della Puglia ha ritenuto, con deliberazione n. 25/2017, che *“Qualora siano sorti rapporti giuridici sulla base della deliberazione non ratificata, anche parzialmente, il Consiglio, entro i trenta giorni successivi alla scadenza del termine perentorio dei sessanta giorni [...], adotta i provvedimenti necessari nei riguardi dei rapporti sorti sulla base della deliberazione non ratificata. [...] qualora a seguito della deliberazione non ratificata l'amministrazione abbia assunto un impegno, poi caducato a seguito dell'inefficacia dell'atto presupposto, e dai rapporti giuridici in virtù di esso insorti, si siano formati debiti fuori bilancio, ad essi debba essere applicata, con urgenza, la procedura di cui*

*all'art. 194 del D.Lgs. n. 267/2000, purché rientrino nelle fattispecie tassativamente riconoscibili previste dal legislatore. Medesima procedura si ritiene debba essere applicata anche in caso di pagamenti già effettuati in virtù della deliberazione temporaneamente efficace.”*

• CONSIDERAZIONI FINALI

Con la proposta in esame, oltre alla richiesta di approvare la variazione di bilancio sopra analizzata, si chiede al Consiglio di fare salvi gli effetti prodotti dalla variazione di bilancio adottata con deliberazione della Giunta Comunale n. 93 e le obbligazioni assunte a seguito dell'approvazione della stessa.

Sul punto, si evidenzia che l'ordinamento finanziario degli enti locali contempla all'art. 175, comma 5, del TUEL la possibilità che il Consiglio comunale non ratifichi le variazioni di bilancio approvate dalla Giunta comunale; tuttavia tale norma, nel conferire al Consiglio la competenza in ordine all'adozione dei *“provvedimenti ritenuti necessari nei riguardi dei rapporti eventualmente sorti sulla base della deliberazione non ratificata”*, non delinea la procedura da porre in essere a tal fine, né indica la tipologia del provvedimento da adottare.

L'opportunità di fare salvi gli effetti prodotti dalle variazioni di bilancio decadute per la mancata ratifica consiliare viene, quindi, sottoposta alla discrezionalità del Consiglio affinché, nell'autonomia che l'ordinamento gli riconosce, adotti i provvedimenti che riterrà *necessari*.

Si registra, in proposito, la continuità di tale rimedio giuridico con quello già posto in essere dal Consiglio comunale in precedenti occasioni.

Ricordato che attiene alla medesima dirigenza, nell'ambito delle competenze gestionali ad essa demandate ai sensi dell'art. 107 del TUEL, l'esercizio del potere di vigilanza e controllo sull'azione amministrativa da porre in essere in attuazione del provvedimento in oggetto, spettano all'Organo deliberante l'apprezzamento dell'interesse e del fine pubblico e ogni altra valutazione conclusiva, con riguardo al principio di buon andamento, economicità e imparzialità dell'azione amministrativa.

Monica Cinque



Firmato digitalmente da:  
MONICA CINQUE  
Formato il 11/06/2025 15:50  
Valido dal 09/08/2024 al 09/08/2025  
AnnoPEC EU Qualified Certificate  
CA 01

Il documento è firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 7/3/2005, nr. 82 e ss.mm.ii. (CAD) e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Visto:  
Il Sindaco


Deliberazione di Proposta al Consiglio n. 265 del 12/06/2025 composta da n. 13 pagine progressivamente numerate;

☐ nonché da allegati come descritti nell'atto.\*


\*Barrare, a cura del Servizio Supporto giuridico agli organi, assistenza alla Giunta e affari istituzionali, solo in presenza di allegati

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE




IL SEGRETARIO GENERALE



### ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

- Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line il 13/06/2025 e vi rimarrà per quindici giorni (art. 10, comma 1, del D. Lgs. 267/2000).
- Dell'avvenuta pubblicazione del presente atto è stata data comunicazione alla Segreteria del Consiglio Comunale.

Servizio Supporto giuridico agli Organi,  
assistenza alla Giunta e affari istituzionali  
Il Funzionario titolare di incarico  
di Elevata Qualificazione



### ITER SUCCESSIVO

Alla Segreteria del Consiglio Comunale in data \_\_\_\_\_ viene consegnata la cartellina originale della presente deliberazione affinché, prelevando dall'Albo Pretorio l'atto pubblicato, sia ricomposto integralmente il provvedimento da porre all'esame del Consiglio Comunale.

**Segreteria del Consiglio Comunale**

**Firma per ricevuta**

\_\_\_\_\_

### Attestazione di conformità

*(da utilizzare e compilare, con le diciture del caso, solo per le copie conformi della presente deliberazione)*

La presente copia, composta da n. .... pagine, progressivamente numerate, è conforme all'originale della deliberazione di Proposta al Consiglio n. .... del .....

*Gli allegati, costituenti parte integrante, come descritti nell'atto, firmati digitalmente dal Dirigente proponente, sono conservati nell'archivio informatico dell'Ente.*

Servizio Supporto giuridico agli Organi,  
assistenza alla Giunta e affari istituzionali  
Il Funzionario titolare di incarico  
di Elevata Qualificazione

.....